

Accordi integrativi di nuovo in gioco con la modifica del Dlgs 150/2009 approvata dal Consiglio dei ministri

# Contratti locali, altolà di Brunetta

Revisioni concordate entro il 2012, poi le aziende faranno da sé - Medici in trincea

I contratti integrativi di medici, dirigenti e personale del Ssn e delle Regioni potranno essere rivisti entro fine 2012 secondo le esigenze delle aziende al tavolo contrattuale con i sindacati, ma da gennaio 2013 Asl e ospedali potranno modificarli autonomamente «solo informando» le organizzazioni dei lavoratori. Questa la principale novità del Dlgs che modifica la riforma Brunetta approvato dal Consiglio dei ministri. Durissima la reazione dell'intersindacale medica: «Cancellata ogni idea di forma associativa».

A PAG. 2-4

DLGS 150/2009: correzioni per partecipazione sindacale e contrattazione integrativa

## L'ultima stoccata di Brunetta

Senza accordi dal 2013 le singole amministrazioni potranno fare da sé

Tutti i contratti integrativi sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma Brunetta (15 novembre 2009) potranno essere "ri-contrattati" nelle parti che il Dlgs 150/2009 ha modificato. E questo avverrà secondo le vecchie regole al tavolo con i sindacati ma fino a gennaio 2013 (due anni dalla legge), poi le amministrazioni potranno fare da sole esclusivamente «informando» i sindacati. E il contratto nazionale si salva dalla revisione per il blocco della contrattazione previsto dal decreto legge 78/2010 (la manovra estiva), ma l'applicazione della «Brunetta» è solo rinviata.

A stabilire le regole è il Dlgs approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri (che ora seguirà il suo iter parlamentare, ma sono improbabili modifiche), scritto per chiarire i contenziosi aperti dalla fine del 2009 a oggi (si veda pagina 4) sul fatto che il Dlgs 150/2009 fosse o meno del tutto congelato fino alla riapertura dei tavoli contrattuali.

E se è ovvio che tutti i nuovi contratti dovranno seguire le regole della riforma, ora è "chiarito" anche che per le vecchie regole ci si dovrà sedere al tavolo per discutere le modifiche chieste dalle amministrazioni responsabili, ma - solo per Regioni, Ssn e autonomie locali è previsto un rinvio così lungo - questo sarà possibile fino a gennaio 2013, dopodiché le aziende avranno il solo dovere di «informare» i sindacati su scelte che potranno fare da sé.

Nel mirino ci sono a esempio gli accordi che riguardano gli orari di lavoro, le regole per il funzionamento di uffici e servizi a livello locale, tutte quelle voci cioè che rientrano nell'organizza-

### Intersindacale dei dirigenti: «Cancellata ogni idea di forma associativa»

«L'ultimo provvedimento "brunettiano" approvato dal Consiglio dei ministri tende a riportare indietro di un secolo le relazioni sindacali per eliminare l'idea stessa di una forma associativa a salvaguardia delle condizioni di lavoro, spogliando di ruolo e di strumenti il sindacato attraverso la modifica non negoziata dei contratti di lavoro in spregio delle leggi dello Stato». Questo l'attacco frontale dell'intersindacale medica (Anaa, Fp Cgil medici, Fassid, Cimo Asmd, Aaroi Emac, Cisl medici, Anpo-Ascoti-Fials medici, Fvm, Fesmed, Federazione Uil Fpl, Sds Snabi, Aupi, Sinafo, Fedir Sanità, Sidirss) allo schema di Dlgs correttivo della riforma Brunetta che i sindacati giudicano un «tentativo in atto di tagliare ulterior-

mente le loro retribuzioni e amplificare, se possibile, le plurime vessazioni economiche e professionali previste nei loro confronti dalla manovra economica del 30 luglio 2010».

L'intersindacale ritiene «ormai chiara» la volontà di realizzare un «progressivo impoverimento delle categorie della dirigenza del Ssn» e attivare un combinato disposto di minore-retribuzione/maggiore-disagio «che non potrà non avere conseguenze sulla quantità e qualità delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti e sulla tenuta stessa del sistema».

«Frustrazione e demotivazione, conseguenti alla riduzione ai minimi storici del trattamento economico, spingeranno un numero crescente di medici e altri dirigenti, sempre meno

tutelati dal contratto modificato ope legis - sostengono i sindacati - ad abbandonare il servizio, ingrossando la gobba pensionistica e preparando la rottamazione del sistema sanitario impoverito di preziose risorse umane e professionali, non surrogabili nell'immediato per le insufficienze delle politiche formative, a vantaggio del privato e con maggiori costi per lo Stato e i cittadini».

«Sappiano però gli apprendisti stregoni - conclude l'intersindacale - che stanno recitando il requiem per il sistema sanitario pubblico e nazionale. Ma è forse proprio questo l'obiettivo malcelato dietro alla volontà di trasformare gli ospedali e i servizi territoriali in caserme e i sindacati in silenti spettatori».

zione e nella gestione del lavoro, mentre seguiranno ancora i vecchi schemi gli accordi su straordinario, formazione, effetti delle esternalizzazioni che annualmente sono oggetto di modifiche e che continueranno a essere concordate con i sindacati.

Il nuovo Dlgs stabilisce inoltre che è immediatamente applicabile anche la suddivisione in sole quattro aree di rappresentatività anziché le "vecchie" otto, ma il blocco della contrattazione rende rinviabile questo adempimento, visto che anche formalizzando le nuove entità sindacali (si veda tabella in fondo alla pagina), queste resterebbero inattive fino allo sblocco del contratto nazio-

nale e che per ricontrattare eventualmente i vecchi accordi hanno valore, fino a che l'amministrazione non potrà procedere in autonomia, le organizzazioni che li hanno firmati.

Il Dlgs nello specifico prevede poi che per quanto riguarda i trattamenti economici, le eccezioni alle scelte da eseguire riguardano il mancato raggiungimento dell'accordo sul contratto integrativo nel qual caso è l'amministrazione interessata che provvede «in via provvisoria fino ai nuovi accordi» in base alle indicazioni sulle graduatorie di merito che la «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni

pubbliche» deve fornire entro il 31 maggio di ogni anno all'Aran sulle performance con cui si dividerà la premialità nei tre livelli (25-50-25%) previsti nella riforma Brunetta.

Le decisioni sull'organizzazione «degli uffici» e sulla gestione dei rapporti di lavoro, proseguono ancora il Dlgs, spettano esclusivamente agli «organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro» (in particolare toccano ai dirigenti le misure su risorse umane e pari opportunità) e i sindacati devono essere solo «informati», ma se questa «informazione» è prevista nei contratti di lavoro.

Per dare forza alle circolari della Funzione pubblica in materia ed evitare interventi giurisprudenziali che finora hanno accunato i contratti integrativi a quello nazionale prevedendo l'applicazione della riforma Brunetta solo alla riapertura dei tavoli per la tornata 2013-2015 dei nuovi contratti triennali, il Dlgs mette nero su bianco che la possibilità di trattativa è riservata solo ai contratti ante Dlgs 150/2009, perché per quelli successivi e per tutto ciò che nei vecchi accordi non è stato previsto, vige la riforma Brunetta in toto.

Infine, chiarisce il Dlgs, per i contratti nazionali ancora riferiti al periodo 2006-2009 regolati dalle

norme pre-Brunetta, potranno ancora applicarsi i meccanismi precedenti per «evitare disordini organizzativi e procedurali» a esempio per quanto riguarda i preesistenti comitati di settore ai tempi di approvazione del contratto collettivo o alle procedure di formazione degli atti di indirizzo. Da lì in poi però, entrerà tassativamente in vigore la sola riforma Brunetta.

pagine a cura di  
Paolo Del Bufalo  
Sara Todaro

**Le previsioni del Dlgs 150/2009 per la contrattazione**

**I PRINCIPI**

- Convergenza con il privato degli assetti regolativi del lavoro pubblico e del sistema delle relazioni sindacali
- Inderoogabilità delle disposizioni di legge, regolamento o statuto sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici da parte della contrattazione (eccetto nel caso di esplicita indicazione delle norme)
- I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
- La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi
- I contratti nazionali hanno durata triennale, con coincidenza fra la vigenza delle norme giuridiche e quella delle norme economiche

**TEMPI**

- Incentivi alla riduzione dei tempi di rinnovo e tutela salariale: decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria, le somme stanziata per i contratti possono essere erogate, previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza, qualora il contratto non sia stato ancora rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale

**OGGETTO**

- I contratti collettivi definiscono, sulla base della legge, trattamenti economici accessori, collegati alla performance individuale; alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disageate ovvero pericolose o dannose per la salute

**COLLEGAMENTO TRA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA E CONTRATTI NAZIONALI**

- L'Agenzia per la valutazione fornisce all'Aran una graduatoria di performance delle singole amministrazioni statali per comparto contrattuale

- La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito delle amministrazioni, in accordo con un principio di premialità e di riconoscimento economico dei risultati ottenuti

**MATERIE**

- Individuazione delle materie rientranti nei poteri dirigenziali e non soggette a contrattazione quali la gestione delle risorse umane, la direzione e l'organizzazione del lavoro, il potere disciplinare, l'individuazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell'ufficio, la mobilità all'interno degli uffici, nel rispetto di criteri oggettivi e di trasparenza delle scelte effettuate

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

- Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione
- La contrattazione integrativa mira ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità delle prestazioni attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati ovvero allo svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità
- La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali
- Per Regioni, Sanità e Autonomie locali, si prende atto del nuovo regime di finanziamento (risorse proprie e non trasferite): il controllo governativo verrà meno con la piena attuazione del federalismo fiscale
- Le amministrazioni regionali e gli enti locali esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'Aran e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva nazionale
- Per le amministrazioni regionali, il Ssn e gli enti locali viene costituito un secondo comitato di settore nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell'Anci, dell'Upi e dell'Unioncamere
- Rappresentanti designati dai comitati di settore possono assistere l'Aran nello svolgimento delle trattative

Fonte: ministero della Pubblica amministrazione e dell'innovazione

**IL TESTO DELLO SCHEMA DI DLGS CORRETTIVO**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

**Articolo 1**

Modifiche e interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. - Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33, modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34, modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa.».

2. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

3. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi e, in particolare, quelle contenute negli articoli 56, 58, 59, comma 1, 66, comma 3 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.